

Decreto Legge 29 ottobre 1991, n. 345, art. 2

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1991, n. 256, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 410 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1991, n. 304).

L'art. 2 della stessa legge ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.

2. Attività informativa.

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla *legge 24 ottobre 1977, n. 801*, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'*articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma ⁽³⁾ dell'*articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 ottobre 1982, n. 726*, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'*articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 ottobre 1982, n. 726*, come introdotto dall'*articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486*, è restituito ai servizi di appartenenza ⁽⁴⁾.

2-ter. I *commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 ottobre 1982, n. 726*, come introdotto dall'*articolo 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486*, sono soppressi ⁽⁵⁾.

2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal *comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 ottobre 1982, n. 726*, come introdotto dall'*art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486*, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ⁽⁶⁾.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 ⁽⁷⁾ la rubrica denominata «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'*articolo 4 della L. 15 novembre 1988, n. 486*, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal *comma 3 dell'art. 17 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito con modificazioni, dalla *L. 15 marzo 1991, n. 82*, sono trasferiti sui capitoli della rubrica «Sicurezza pubblica» del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica «Sicurezza pubblica», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno ⁽⁸⁾. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima ⁽⁹⁾. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹⁰⁾.

2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma *2-quater*, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnologiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto ⁽¹¹⁾.

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'*articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

- (3) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 1991, n. 260.
- (4) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410*.
- (5) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410*.
- (6) Successivamente, il comma 2-*quater* è stato così sostituito dall'*art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356* (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).
- (7) Data così precisata dall'*art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356* (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).
- (8) Periodo aggiunto dall'*art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 559*.
- (9) Periodo aggiunto dall'*art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 559*.
- (10) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410*.
- (11) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356* (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).